




Amt für Gemeinden Graubünden
Uffizi da vischnancas dal Grischun
Ufficio per i comuni dei Grigioni

MCA2

Modello contabile armonizzato 2 per
i comuni grigionesi



Raccomandazione per la prassi n. 1

Presentazione dei conti e contabilità dei comuni grigionesi (panoramica)

Versione del 1° luglio 2024

Indice

1.	Basi legali	4
2.	Presentazione dei conti e contabilità.....	5
2.1	Principi	5
2.2	Piano contabile.....	5
2.3	Procedura di autorizzazione delle uscite	5
2.4	Beni patrimoniali.....	6
2.5	Beni amministrativi	6
2.6	Finanziamenti speciali	7
2.7	Prefinanziamenti	8
2.8	Affari straordinari.....	9
3.	Elementi del conto annuale	10
3.1	Bilancio	10
3.2	Conto economico	10
3.3	Conto degli investimenti	11
3.4	Conto dei flussi monetari.....	11
3.5	Allegato al conto annuale	12
4.	Gestione, controlling	13
4.1	Preventivo	13
4.2	Piano finanziario.....	13
4.3	Sistema di controllo interno	14

Aggiornamento	Osservazioni
1° luglio 2018	Pubblicazione
1° luglio 2024	Adeguamenti redazionali
	Adeguamenti materiali

Editore

Ufficio per i comuni dei Grigioni

Rosenweg 4

7001 Coira

1. Basi legali

La presentazione dei conti e la contabilità dei comuni grigionesi si basano sulla legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (legge sulla gestione finanziaria, LGF; CSC 710.100) nonché sull'ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC 710.200).

Le disposizioni della LGF valgono per i comuni politici, per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali.

Per le regioni e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali la legge vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali.

A integrazione delle basi giuridiche, sul sito web dell'Ufficio per i comuni dei Grigioni (www.afg.gr.ch ⇒ Contabilità) vengono pubblicati raccomandazioni, modelli nonché guide di diverso tipo.

2. Presentazione dei conti e contabilità

2.1 Principi

La **presentazione dei conti** si orienta ai principi dell'espressione al lordo, della limitazione del periodo, della continuità, dell'essenzialità, della chiarezza, dell'affidabilità, della possibilità di confronto e della costanza (cfr. art. 25 LGF).

La **contabilità** è retta dai principi dell'integralità, dell'esattezza, della tempestività e della verificabilità (art. 29 LGF).

2.2 Piano contabile

Il piano contabile prescrive la struttura per l'allestimento del bilancio, del conto economico e del conto degli investimenti per i beni amministrativi (art. 9 OGFCOM). È importante che i comuni si attengano al piano contabile, siccome quest'ultimo è direttamente legato alla statistica finanziaria cantonale (cfr. numero 3.5, Indicatori finanziari).

2.3 Procedura di autorizzazione delle uscite

Il diritto sulla gestione finanziaria distingue tra investimenti e uscite. Questa distinzione è fondamentale per definire le competenze all'interno del comune nonché per l'iscrizione a bilancio e la valutazione.

La decisione di effettuare degli investimenti rientra nella competenza dell'esecutivo, qualora la legislazione comunale determinante (di norma statuto comunale) non preveda una competenza diversa (cfr. art. 2 cpv. 2 OGFCOM).

Affinché il comune possa effettuare delle uscite, nel quadro di una procedura di autorizzazione delle uscite a più livelli esso deve invece richiedere le autorizzazioni necessarie a tale scopo all'organo competente. Il principio della procedura di autorizzazione delle uscite a più livelli

significa che per ogni uscita liberamente determinabile debba essere richiesto all'organo competente sia un credito d'impegno, sia un credito di preventivo (cfr. punto 4.2, Preventivo).

I concetti di investimenti e uscite hanno un forte legame con le due categorie di beni, ossia beni patrimoniali e beni amministrativi.

2.4 Beni patrimoniali

I beni patrimoniali si compongono di quei valori che possono essere alienati senza pregiudicare l'adempimento dei compiti pubblici (cfr. art. 2 cpv. 1 LGF). I beni patrimoniali servono dunque solo indirettamente all'adempimento di compiti pubblici, in quanto forniscono al comune i mezzi finanziari necessari a tale scopo.

I valori nei beni patrimoniali vengono iscritti a bilancio se generano un beneficio economico futuro o se il loro valore può essere determinato in modo affidabile.

I beni patrimoniali vengono valutati secondo principi commerciali alla data di chiusura del bilancio (cfr. art. 26 LGF, art. 20 OGFCOM). In caso di incertezze nella valutazione occorre iscrivere a bilancio un valore determinato in modo prudente affinché i valori patrimoniali non siano sopravvalutati. In questo caso il principio della prudenza non significa che si debba procedere a valutazioni possibilmente prudenti, bensì che occorre tenere conto di tutti i rischi che potrebbero modificare il valore a bilancio. Si raccomanda di rinunciare alla costituzione arbitraria di riserve occulte (sottovalutazione).

2.5 Beni amministrativi

I beni amministrativi comprendono quei valori patrimoniali che servono direttamente all'adempimento di compiti pubblici (cfr. art. 2 cpv. 2 LGF). A differenza dei beni patrimoniali questi valori patrimoniali sono a destinazione vincolata e di conseguenza non realizzabili liberamente.

Le uscite e le entrate per i valori patrimoniali dei beni amministrativi vanno contabilizzate nel conto degli investimenti, se l'importo lordo supera la soglia di iscrizione all'attivo valevole per il comune (cfr. art. 12 OGFCOM). Le spese al di sotto della soglia di iscrizione all'attivo vengono

inserite nel conto economico. Entro la fine del periodo contabile le uscite e le entrate contabilizzate nel conto degli investimenti vengono iscritte all'attivo o al passivo nei beni amministrativi.

I beni amministrativi vengono iscritti a bilancio ai costi di acquisto o di produzione. Se non sono risultati costi, ad esempio in caso di donazione, vengono iscritti a bilancio al valore di mercato (cfr. art. 27 cpv. 1 LGF). In caso di incertezze nella valutazione occorre iscrivere a bilancio un valore determinato in modo prudente affinché i valori patrimoniali non siano sopravvalutati. In questo caso il principio della prudenza non significa che si debba procedere a valutazioni possibilmente prudenti, bensì che occorre tenere conto di tutti i rischi che potrebbero modificare il valore a bilancio.

Gli ammortamenti devono rispecchiare la svalutazione dei beni amministrativi. Vengono distinti come segue:

Designazione	Osservazioni
Ammortamenti ordinari	I beni amministrativi esposti a una svalutazione in seguito all'utilizzo vengono regolarmente (secondo un piano determinato) ammortizzati. Mutui, partecipazioni e fondi non edificati dei beni amministrativi non vengono ammortizzati finché non si verifica una perdita di valore (cfr. art. 22 cpv. 6 OGFCOM).
Ammortamenti straordinari	Il valore di tutte le voci e di tutti i valori patrimoniali dei beni amministrativi deve essere verificato alla data di chiusura del bilancio. Se per una posizione si prevede una perdita di valore duratura, il valore a bilancio viene rettificato con un cosiddetto ammortamento straordinario.
Ammortamenti supplementari	Gli ammortamenti supplementari non rispecchiano la svalutazione. Sono dovuti a ragioni di politica finanziaria. In questo modo vengono costituite riserve occulte sui beni amministrativi. Gli ammortamenti supplementari devono essere contabilizzati quali spese straordinarie nel conto economico (gruppo specifico 28).

2.6 Finanziamenti speciali

Si procede a finanziamenti speciali se dei mezzi sono vincolati per legge all'adempimento di determinati compiti pubblici (cfr. art. 22 cpv. 1 LGF). I finanziamenti speciali vanno creati solo nei casi in cui tra il compito svolto e il compenso diretto versato dai beneficiari vi è un nesso causale. Non possono essere utilizzati per un altro compito.

La destinazione di imposte principali non può essere vincolata (cfr. art. 5 cpv. 1 LGF). Con il divieto della destinazione vincolata di imposte principali va garantito un trattamento equo dei diversi compiti pubblici. Le imposte sono tasse statali dovute incondizionatamente che ogni contribuente è tenuto a pagare.

Di norma per compiti pubblici quali l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento delle acque di scarico nonché la gestione dei rifiuti si costituiscono finanziamenti speciali.

2.7 Prefinanziamenti

I prefinanziamenti sono mezzi a destinazione vincolata per progetti d'investimento. I prefinanziamenti dovuti a ragioni di politica finanziaria servono a distribuire su più anni l'onere finanziario di un investimento futuro evitando, ad esempio, maggiori fluttuazioni del tasso fiscale.

I prefinanziamenti possono essere costituiti soltanto se gli ammortamenti prescritti secondo la durata di utilizzo sono coperti, se un eventuale disavanzo di bilancio è stato estinto e se essi non portano a un'eccedenza di spesa nel conto economico (cfr. art. 18 cpv. 2 OGFCOM).

La costituzione di prefinanziamenti per progetti d'investimento necessita di una decisione dell'autorità competente (cfr. art. 18 cpv. 1 OGFCOM). In questo ambito la competenza si conforma all'organo responsabile competente per una spesa di un determinato importo definito dallo statuto comunale (o un'altra base giuridica comunale).

I prefinanziamenti possono essere decisi in sede di approvazione del preventivo o del conto annuale. Se la decisione in merito alla costituzione di un prefinanziamento avviene contestualmente all'approvazione del conto annuale, le decisioni – costituzione del prefinanziamento nonché approvazione del conto annuale – devono essere inserite come oggetti separati nell'ordine del giorno.

La decisione in merito alla costituzione di un prefinanziamento o il versamento nel patrimonio proprio a destinazione vincolata non comportano l'approvazione di uscite per investimenti. A tal fine è necessario un progetto di credito separato per l'intero investimento lordo, in merito al quale sarà tenuto a decidere l'organo competente indicato nel regolamento comunale.

2.8 Affari straordinari

Le spese e i ricavi nel conto economico nonché le uscite e le entrate per investimenti sono considerati straordinari se non sono prevedibili e se si sottraggono a possibilità d'influsso e di controllo oppure se non rientrano nel settore operativo (cfr. art. 12 LGF). Si considerano spese straordinarie anche:

Ammortamenti supplementari sui beni amministrativi

Prefinanziamenti

Riduzione di un disavanzo di bilancio

3. Elementi del conto annuale

Il conto annuale contiene i seguenti elementi (cfr. art. 11 cpv. 1 LGF):

Bilancio
Conto economico
Conto degli investimenti
Conto dei flussi monetari
Allegato al conto annuale

3.1 Bilancio

Nel bilancio vengono contrapposti gli attivi e i passivi (cfr. art. 10 OGFCOM). Gli attivi vengono suddivisi in beni patrimoniali e amministrativi, i passivi in capitale di terzi e capitale proprio. Se il bilancio presenta un disavanzo di bilancio, questo va ammortizzato annualmente di almeno il 20 per cento del valore residuo. I relativi importi devono essere considerati nel preventivo (cfr. art. 7 LGF).

3.2 Conto economico

Il conto economico presenta le spese e i ricavi per l'anno civile (cfr. art. 11 OGFCOM). A medio termine, il risultato del conto economico deve essere equilibrato (cfr. art. 6 LGF).

Il conto economico è strutturato su tre livelli. Al primo livello presenta il risultato operativo, al secondo livello quello straordinario, entrambi con eccedenza di spesa o dei ricavi, mentre al terzo livello mostra il risultato globale, che modifica l'eccedenza di bilancio o il disavanzo di bilancio (cfr. art. 11 cpv. 2 OGFCOM).

3.3 Conto degli investimenti

Le uscite per investimenti sono uscite per l'acquisto, la costituzione o il miglioramento di valori patrimoniali dei beni amministrativi che hanno una durata di utilizzo pluriennale. Tenendo conto della soglia di iscrizione all'attivo vigente per il comune, in linea di principio esse vengono contabilizzate nel conto degli investimenti.

Di norma le entrate per investimenti hanno un legame con una determinata uscita per investimenti o con un valore patrimoniale già iscritto a bilancio nei beni amministrativi. Anche le entrate per investimenti vengono contabilizzate nel conto degli investimenti.

Le uscite per investimenti per i beni amministrativi, nonché le entrate ad esse correlate vanno contabilizzate tramite il conto degli investimenti, se l'importo lordo supera la seguente soglia di iscrizione all'attivo valevole per il comune (cfr. art. 12 cpv. 1 OGFCom):

comuni fino a 1'000 abitanti	CHF	25'000
comuni da 1'000 a 5'000 abitanti	CHF	50'000
comuni da 5'000 a 10'000 abitanti	CHF	75'000
comuni da oltre 10'000 abitanti	CHF	100'000

Entro la fine del periodo contabile le uscite e le entrate contabilizzate nel conto degli investimenti vengono iscritte all'attivo o al passivo nei beni amministrativi.

3.4 Conto dei flussi monetari

Il conto dei flussi monetari fornisce informazioni in merito all'origine e all'impiego della liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine. Mette a confronto da un lato i versamenti o le entrate (afflusso di liquidità) e d'altro lato i pagamenti o le spese (deflusso di liquidità) per lo stesso periodo. Questi afflussi e deflussi di liquidità variano lo stato della liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine.

La variazione delle condizioni della liquidità viene rappresentata sulla base di tre cause:

+ / -	Flusso monetario da attività di esercizio
	Flusso monetario da attività di investimento
+ / -	Flusso monetario da attività di finanziamento
=	Mutazione della liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine

Il conto dei flussi monetari è un prezioso strumento di informazione e di gestione. Sulla base delle tre cause fornisce informazioni relative alla liquidità riferite al passato e al presente e permette di fare previsioni in merito al fabbisogno futuro di mezzi finanziari.

Poiché il conto dei flussi monetari mostra i flussi monetari veri e propri, non si tiene conto di eventuali operazioni dovute a ragioni di politica finanziaria, come ad esempio la costituzione di prefinanziamenti o ammortamenti supplementari.

3.5 Allegato al conto annuale

L'allegato (cfr. art. 13 LGF) contiene:

- a. i principi della presentazione dei conti, compresi i principi essenziali per l'iscrizione a bilancio e la valutazione
- b. la documentazione del capitale proprio
- c. lo specchietto degli accantonamenti
- d. lo specchietto delle partecipazioni e delle garanzie, nonché un elenco dei grandi beneficiari di sussidi;
- e. lo specchietto degli investimenti
- f. ulteriori indicazioni importanti per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e dei ricavi, degli impegni e dei rischi finanziari.

4. Gestione, controlling

4.1 Preventivo

Secondo il principio dell'equilibrio del bilancio (cfr. art. 6 LGF), a medio termine il risultato del conto economico deve essere equilibrato. Questo principio dovrebbe garantire finanze sane. Per raggiungere questo obiettivo sovraordinato l'esecutivo allestisce ogni anno un preventivo e lo sottopone per approvazione all'organo competente (cfr. art. 10 cpv. 1 LGF).

Se il 1° gennaio non è stato presentato alcun preventivo o non ne è stato presentato uno approvato in ogni sua parte, nei settori non approvati possono essere effettuate solo le uscite indispensabili per l'attività statale ordinaria (cfr. art. 10 cpv. 2 LGF).

Il preventivo è una rappresentazione globale di tutte le uscite ed entrate attese. Serve alla pianificazione e alla gestione a breve termine dell'adempimento dei compiti pubblici e alla fornitura di prestazioni nonché come base per l'autorizzazione di spese.

L'allestimento del preventivo si orienta ai principi dell'annualità, della specificazione, dell'universalità, dell'essenzialità, del confronto e dell'espressione al lordo (cfr. art. 5 cpv. 2 LGF)

4.2 Piano finanziario

Se un comune intende plasmare attivamente il proprio futuro, tra i compiti dirigenziale più importanti dell'esecutivo rientrano considerazioni strategiche su come e in quale direzione debba svilupparsi a lungo termine il comune, su quali misure debbano essere adottate per raggiungere gli sviluppi auspicati e su quali saranno gli effetti per il bilancio pubblico. Naturalmente anche nell'adempimento dei compiti di base vi è un certo margine di manovra in cui sono necessarie considerazioni strategiche.

Uno strumento centrale della direzione strategica è la pianificazione finanziaria (cfr. art. 9 LGF, art. 3 OGFCOM). Essa va allestita in modo tale da permettere di individuare precocemente l'evoluzione futura della gestione finanziaria e da contribuire a evitare un'involuzione. La pianificazione finanziaria comprende almeno tre anni successivi al preventivo. Essa contiene:

- a. gli indicatori rilevanti della politica finanziaria ed economica;
- b. una panoramica delle spese e dei ricavi futuri del conto economico, nonché le uscite e le entrate del conto degli investimenti;
- c. l'evoluzione dei principali indicatori finanziari;
- d. un quadro delle conseguenze finanziarie ed eventualmente delle misure precauzionali da adottare.

La pianificazione finanziaria viene posta a conoscenza dell'assemblea comunale o del consiglio comunale.

4.3 Sistema di controllo interno

L'esecutivo provvede a un sistema di controllo interno adeguato e orientato ai rischi, tenendo conto della situazione di rischio e del rapporto costi/benefici. Esso adotta le misure necessarie a tutelare i beni, ad assicurare l'utilizzo adeguato dei mezzi, a evitare o individuare errori e irregolarità nella gestione contabile, nonché a garantire la regolarità della presentazione dei conti e l'affidabilità dei rapporti (cfr. art. 28 OGFCOM).